MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Come ricorderete, nella riunione del 26 aprile 2018 il Collegio dei Questori ha riferito all'Ufficio di Presidenza in merito agli esiti dell'istruttoria svolta a quella data, in adempimento del mandato da me conferito al Collegio medesimo ai fini dell'individuazione di possibili proposte volte al ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dell'attuale sistema dei vitalizi erogati in favore dei deputati cessati dal mandato.

La relazione del Collegio dei Questori ha evidenziato in particolare due ipotesi metodologiche attraverso cui procedere alla rideterminazione dei trattamenti in questione, prefigurando rispettivamente in 17,6 milioni di euro e in 18,7 milioni di euro gli effetti di risparmio complessivi sul bilancio della Camera dei deputati derivanti dall'applicazione dell'una o dell'altra (senza per altro considerare i trattamenti di reversibilità).

Ricordo in proposito che un profilo metodologico particolarmente rilevante, segnalato nella relazione dei Questori, riguardava la determinazione dei coefficienti di trasformazione necessari per tramutare in prestazione finanziaria il monte contributivo maturato da ciascun deputato al termine del mandato parlamentare.

In particolare era stato evidenziato come prima del 1996- anno di entrata in vigore della riforma pensionistica cosiddetta "Dini" - non fossero mai stati normativamente previsti coefficienti di trasformazione, trattandosi di una componente tipica e specifica del calcolo delle prestazioni previdenziali secondo il metodo contributivo, introdotto, per l'appunto, con la "riforma Dini". Alla luce di tale vincolo di contesto, entrambe le ipotesi prefigurate dal Collegio dei Questori contemplavano l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, come individuati dalle normative succedutesi nel più recente passato e comunque dopo il 1996, con riferimento all'età anagrafica del deputato alla data di entrata in vigore dell'eventuale provvedimento di ricalcolo.

Successivamente alla riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 aprile, ho acquisito da parte del presidente dell'INPS, nel quadro del principio della leale

collaborazione tra istituzioni pubbliche, la disponibilità a fornire un supporto tecnico al fine di ovviare alle problematiche metodologiche relative all'individuazione dei coefficienti di trasformazione. A tale riguardo, corrispondendo ad una mia specifica richiesta, il Presidente dell'INPS mi ha trasmesso un documento recante la determinazione *ad hoc* dei coefficienti di trasformazione per gli anni anteriori al 1996 e per le età anagrafiche, non considerate dalla normativa vigente, inferiori ai 57 anni e superiori ai 70, corredato dalle considerazioni metodologiche poste a base dell'individuazione dei coefficienti medesimi. Ho trasmesso il carteggio tra me e il presidente dell'INPS ai deputati Questori, invitandoli a metterne a parte i componenti dell'omologo Collegio del Senato.

Vi informo infine che ho chiesto all'ISTAT per il tramite del suo presidente, sempre nel contesto del medesimo principio di leale collaborazione, di analizzare sul piano tecnico la metodologia statistico-attuariale utilizzata dall'INPS per determinare i nuovi coefficienti di trasformazione. La scorsa settimana l'ISTAT ha trasmesso un documento recante una valutazione sostanzialmente positiva della metodologia seguita dall'INPS e taluni suggerimenti per un suo affinamento. Ho provveduto immediatamente a trasmettere i suggerimenti dell'ISTAT all'INPS, che si è impegnato a farmi pervenire entro la giornata odierna un conseguente aggiornamento dei coefficienti di trasformazione già elaborati. Gli uffici sono invitati a mettere a vostra disposizione tale documentazione.

Tutto ciò premesso, ritengo di sottoporvi una proposta di deliberazione articolata sulla base delle complessive acquisizioni documentali e informative realizzate nel corso dell'istruttoria sin qui compiuta, sia da parte del Collegio dei Questori sia da me, con la collaborazione tecnico-attuariale degli istituti pubblici sopra menzionati. Ve ne illustro in sintesi il contenuto:

1. la proposta prevede la rideterminazione secondo i princìpi del metodo di calcolo contributivo degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011;
2. la rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*;
3. la base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare

dell'indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento;

4. la quota di contribuzione a carico del deputato è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e l'aliquota della eventuale contribuzione aggiuntiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico della Camera dei deputati è pari al prodotto tra l'aliquota percentuale a carico del deputato e il valore di 2,75;
5. il montante contributivo individuale, rivalutato sulla base dell'andamento del PIL in conformità a quanto previsto nell'ordinamento generale, viene trasformato in prestazione pensionistica applicando i coefficienti di trasformazione, determinati *ad hoc* dall'INPS nel documento citato e allegati alla bozza di deliberazione, relativi all'età anagrafica dei deputati alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*. Sarà mia cura aggiornare i coefficienti allegati con quelli rivisti dall'INPS sulla base delle indicazioni dell'ISTAT, non appena trasmessi;
6. per quanto riguarda i trattamenti di reversibilità, le quote previste dalla normativa vigente ai fini della liquidazione dei trattamenti di reversibilità sono rapportate al trattamento previdenziale spettante all'avente causa, come rideterminato ai sensi della deliberazione.

Segnalo inoltre alla vostra attenzione due disposizioni in merito ai limiti massimi e minimi del trattamento previdenziale così rideterminato. In particolare, si prevede che:

- per un verso, l'ammontare dei trattamenti previdenziali rideterminati ai sensi della proposta di deliberazione non può comunque superare l'importo degli assegni vitalizi, dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità spettanti sulla base della normativa in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare di ciascun deputato;
- per altro verso, l'ammontare dei trattamenti previdenziali rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento previdenziale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura e che abbia maturato il diritto al compimento del sessantacinquesimo anno di età, corrispondente a 980 euro netti mensili. Nel caso cui la rideterminazione del trattamento secondo la proposta di deliberazione sia superiore al 50 per cento di quello in godimento, il limite minimo è aumentato a 1.470 euro.

Ho chiesto agli uffici di effettuare una simulazione degli effetti finanziari che deriverebbero dall'applicazione dei criteri recati dalla proposta di deliberazione. In proposito, è emerso che la rideterminazione dei trattamenti diretti e di quelli *pro rata* determinerebbe un risparmio annuo superiore a 30 milioni di euro; la rideterminazione dei trattamenti di reversibilità, effettuata sempre secondo le previsioni della proposta di deliberazione che vi sottopongo, determinerebbe una minore spesa annua pari a circa 10 milioni di euro. Il risparmio complessivo sarebbe dunque superiore a 40 milioni di euro annui. Insieme al testo della deliberazione, chiedo di distribuire anche una tabella che riepiloga gli effetti della medesima sulla base delle percentuali di riduzione e di incremento determinati sui trattamenti in essere.

Vi segnalo da ultimo che la proposta che vi sottopongo prevede altresì - nella forma di una deliberazione distinta, da approvare immediatamente a seguire - la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del ricalcolo delle prestazioni, del contributo straordinario sul trattamento previdenziale dei deputati attualmente applicato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017.

La proposta necessita ovviamente di un attento esame da parte dei membri di questo consesso, anche ai fini della presentazione di eventuali proposte di modifica. Per questa ragione ritengo di fissare al prossimo giovedì 5 luglio il termine per la presentazione di emendamenti al testo medesimo, il cui esame potrà essere svolto dall'Ufficio di Presidenza in una riunione da convocare nel corso della settimana ancora successiva.